

N. 1920-1449-1484-A-ter

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORI ZINCONE E BOTTA *di minoranza*)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

*nella seduta del 9 dicembre 1964*

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia

E SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALABRÒ, MANCO, CARADONNA e CRUCIANI

*Presentata il 10 giugno 1964*

Disposizioni per la cinematografia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALICATA, VALORI, ALATRI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, LAJOLO,  
FRANCO PASQUALE, PERINELLI, PIGNI, VIVIANI LUCIANA**

*Presentata il 19 giugno 1964*

Disposizioni sulla cinematografia

*Presentata alla Presidenza il 28 aprile 1965*

**RELAZIONE DI MINORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge per la cinematografia fu presentato dal Governo nella seduta del 9 dicembre 1964, quando era già sul punto di scadere l'ultima delle numerose proroghe apportate (con ritocchi più o meno importanti) alle precedenti leggi del 29 dicembre 1949, n. 958, del 31 luglio 1956, n. 897, del 26 luglio 1959, n. 558. Tanto le leggi citate che le successive leggi e leggine di proroga proponevano tutte una disciplina provvisoria del settore in attesa di norme che avrebbero dovuto essere definitive. L'ultima proroga avrebbe dovuto aver termine, appunto, il 31 dicembre 1964.

Fra i motivi che avevano suggerito le ripetute proroghe di una legislazione impostata sulla provvisorietà, c'era (e la relazione dell'onorevole Ministro non ne fa mistero) « l'incertezza sul fatto che alcune provvidenze stabilite dalla legge a favore dei film nazionali (in particolare i contributi percentuali commisurati sugli incassi lordi sul mercato italiano) fossero o meno da considerarsi come forme di protezione incompatibili con gli impegni derivanti dal Mercato Comune. Per quanto questo problema — continua la relazione governativa che stiamo testualmente citando — non sia ancora definitivamente risolto, si ritiene tuttavia improcrastinabile la sollecita approvazione di nuove norme che disciplinino la materia in modo più rispondente alle esigenze del pubblico interesse e a quelle di garantire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della cinematografia nazionale ».

Il Governo ha ritenuto inopportuno porre limiti temporali alla nuova disciplina progettata, ma ammette come chiara constatazione che « essa dovrà essere modificata allorquando una politica cinematografica dei vari Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea sarà stata definita e concordata in tutti i suoi particolari ». Questo dovrebbe avvenire entro e non oltre la scadenza del periodo di transizione per l'applicazione integrale del Trattato di Roma, fissata per il 31 dicembre 1969 e ricordata espressamente nella parte introduttiva della relazione ministeriale, che ci siamo limitati, per questo argomento, a parafrasare, con la sola indulgenza a qualche citazione virgolata del testo integrale.

Con questa premessa, in sostituzione della precedente disciplina provvisoria e nella impossibilità di procedere a una sistemazione legislativa di carattere permanente, si è ritenuto opportuno di proporre al Parlamento l'approvazione di una legge che si potrebbe definire provvisorio-definitiva. Dove, però, la provvisorietà imposta dalla tassativa scadenza europea del 31 dicembre 1969 e la formale permanenza di disposizioni alle quali non si pongono limiti temporali, avrebbero potuto conciliarsi e temperarsi in un disegno di legge che fosse stato impostato come ponte fra la precedente disciplina prolungata con le ripetute proroghe e il futuro prevedibile quadro di una cinematografia europea disciplinata dagli organi comunitari o (quanto meno) da opportuni e tempestivi accordi fra i Paesi aderenti alla C.E.E.

Il disegno di legge che stiamo esaminando non risponde in alcun modo alla opportunità di assicurare un graduale trapasso dalla disciplina scaduta il 31 dicembre 1964 a quella che prevedibilmente dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre 1969. Al cinema italiano si prospetta un ulteriore periodo quinquennale di « provvidenze » più o meno adeguate per alcuni settori e di strette di vite più o meno punitive per altri. In più si preannunzia una ulteriore pioggia di interventi statali in settori vecchi e nuovi, con evidente dimenticanza (per non dire altro) dei fasti dell'E.N.I.C., della Cines e dell'E.C.I. e delle conseguenze sopportate dal contribuente, nella fase delle gestioni e in quella di certe discrezionali e tumultuarie liquidazioni.

Uno scrittore solitamente assai apprezzato negli ambienti dell'attuale maggioranza governativa, il professor Ernesto Rossi, scrisse nel dicembre 1959 (*Il Mondo*) che « anche se il nostro Paese fosse amministrato nel modo più democratico possibile, non si potrebbe pretendere che il Governo distribuisca i quattrini dei contribuenti nel settore del cinema senza proporsi alcun obiettivo politico. Un miracolo del genere non si è visto e credo non si vedrà mai sulla faccia della terra ». L'annuncio di un più massiccio e diretto intervento statale nel campo cinematografico può essere interpretato soltanto come un preavviso di maggiore ingerenza politica, giustificata con i consueti multisecolari argomenti sui beni che ne derivano alla cultura, all'economia nazionale, all'educazione della gioventù, come avviene sempre quando l'esecutivo e il partito o i partiti che lo sostengono domandano un maggiore controllo sui mezzi di comunicazione e di informazione, incluso lo spettacolo.

Nel corso della discussione in sede referente compiuta dalla II Commissione, il disegno di legge ha subito numerosi emendamenti. I commissari del gruppo parlamentare liberale, dopo avere espresso nella discussione generale il loro rigetto della impostazione del disegno di legge, formulando anche critiche su singoli punti, nel corso della discussione sugli articoli hanno di volta in volta appoggiato quelle soluzioni che potevano essere considerate come miglioramenti del testo originario governativo. Alcune di tali proposte sono state accettate nel testo votato dalla Commissione, dove peraltro non mancano nemmeno alcune innovazioni peggiorative. Benché, nel trapasso dal testo del Governo a quello della Commissione, il pro-

getto appaia nel complesso migliorato e liberato da alcune storture, la ricerca del male minore non può essere confusa con l'approvazione del male in generale.

Il disegno di legge sul cinema fu presentato al Parlamento in condizioni di evidente necessità, pochi giorni prima della scadenza di una disciplina ripetutamente prorogata, quando era imminente la sospensione dell'attività legislativa per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e per le tradizionali feste di Natale e inizio d'anno. Lo stato di necessità, per l'incombente minaccia della cessazione di tutte le disposizioni allora in atto, avrebbe potuto essere agevolmente superato con una nuova proroga delle disposizioni suddette, purché beninteso la proroga non avesse avuto come le precedenti una finalità dilatoria, ma avesse portato allo studio e alla presentazione in tempo utile di una autentica legge-ponte per il trapasso dalla disciplina protezionistica alla disciplina comunitaria europea della produzione cinematografica.

Questa legge avrebbe dovuto (e dovrà, se non si vorranno deliberatamente affrontare con fatalistica passività le scadenze che ci attendono) essere tempestivamente concordata con i Paesi interessati, nel quadro degli obblighi sottoscritti e delle strutture comunitarie. In questo quadro, sarebbe stato intanto opportuno procedere a una coraggiosa detassazione del cinema e ad un serio esame delle difficoltà causate al cinema e a tutte le altre forme di spettacolo dalla schiacciante invadenza del monopolio statale televisivo.

Se dalla carenza di impostazione generale passiamo alle lacune particolari di un disegno di legge che (a detta della relazione governativa) vorrebbe essere « l'avvio ad una politica organica dello spettacolo in Italia », potremmo rilevarne almeno due. La prima è il silenzio sul grave problema della censura cinematografica, strumento da un lato vessatorio e dall'altro inefficiente. Non è questa la sede per discutere di un argomento non trattato nel disegno di legge del quale ci stiamo occupando; ma in un progetto che vuole essere l'avvio a una politica organica di tutto lo spettacolo, è lecito giudicare sintomatica la carenza di ogni aperta presa di posizione da parte del Governo intorno a un argomento, sul quale si dibattono polemiche e si preannunziano riforme, ma sul quale è nota la discordanza di pareri in seno alla coalizione di maggioranza governativa.

L'altra carenza riguarda la visione del cinema come fatto di organizzazione industria-

le. Il disegno di legge si preoccupa dei singoli film, come tutti quelli che lo hanno preceduto; non si preoccupa dell'azienda cinematografica come fatto economico continuativo (da incoraggiare) né delle aziende fantasma costituite per realizzare un solo film dissolvendosi poi nel nulla, procedimento evidentemente da scoraggiare.

Il disegno di legge si è preoccupato di rafforzare e rilanciare gli enti cinematografici di Stato ed ha stabilito agevolazioni di credito (lodevoli) per la produzione di film con la partecipazione di artisti associati. In questi due indirizzi, aggiunti alle precedenti già citate lacune, si può ritrovare forse il vero tentativo di una « politica organica dello spettacolo ». Una politica che dovrebbe essere avviata, a quanto sembra, verso una graduale espansione delle aree della produzione statale e del cooperativismo (lasciamo perdere quante « cooperative » siano poi veramente tali) e una graduale compressione a breve termine ed eliminazione a lungo termine della normale impresa privata. Non si dica, a questo punto, che stiamo facendo un processo alle intenzioni, perché qui non si discute di intenzioni ma dei risultati ai quali possono obiettivamente condurre certe azioni. La gallina che passeggia in mezzo alla strada, non ha l'intenzione di finire sotto un'automobile o nella pentola di un ladro; però esistono fondate probabilità che ci finisca, è logico avvedersene, ed è opportuno sottolinearle e denunciarle.

\* \* \*

Il disegno di legge nella stesura governativa e anche nella elaborazione emersa dopo la discussione in sede referente, colpisce a prima vista per il gran numero delle commissioni che dovrebbero presiedere ai diversi adempimenti. Le commissioni, in verità, erano numerose anche nella disciplina precedente, cosa che naturalmente non testimonia della loro efficacia e funzionalità. Alla presenza di questi organi collegiali e alla loro composizione (impostata in gran parte su rappresentanze delle categorie di volta in volta interessate, con aggiunte di esperti difficilmente disinteressati, perché chi opera in un certo campo qualche interesse bene o male lo ha, cominciando dagli interessi di solidarietà politica) si è voluto dare un carattere di « democratizzazione » della disciplina del cinema. Per la verità, la chiamata delle rappresentanze di tutte le categorie interessate nella disciplina del settore dove operano e nella ripartizione di pubblici stanziamenti a

favore di questo settore, non si definisce normalmente come democrazia ma piuttosto come corporativismo. Il concetto dell'autogoverno delle categorie con l'assistenza del potere esecutivo e di « esperti » non copre la difesa del preminente interesse da tutelare, che è l'interesse del pubblico, visto come comunità dei consumatori delle merci o di utenti dei servizi. È vero che il pubblico, in questo campo come in altri, ha nelle sue mani l'arma assoluta, che è quella di non compere il biglietto e disertare gli spettacoli che lo annoiano; ma provocare il pubblico a queste forme di reazione non sembra particolarmente utile.

Le commissioni così composte portano nel loro seno la evidente possibilità di produrre decisioni a fondo transattivo, secondo la collaudata esperienza di precedenti commissioni consimili e delle giurie dei premi cinematografici, dove l'aspirazione a contentare un po' tutti (pungolata o no da diretti interessi economici) finisce di regola coll'imporre condizionamenti al rigore delle scelte. Fortunatamente, la commissione per l'attribuzione dei « premi di qualità », così come è stata definita dall'articolo 48 nel testo della Commissione, con emendamenti assai opportuni (in particolare quello che inibisce la inclusione nella commissione di chiunque abbia svolto sotto qualsiasi forma attività cinematografica nel campo dei lungometraggi) sembra la meglio difesa dai pericoli di favoritismi e di accomodamenti opportunistici.

I « premi di qualità » aumentati di numero rispetto al disegno di legge governativo e identificati con la concessione dell'« attestato di qualità » (che nel testo governativo avrebbe dovuto essere accordato al 25 per cento dei lungometraggi ammessi alla programmazione, con il beneficio di un ulteriore contributo del 6 per cento rispetto all'11,75 per cento che si voleva attribuire alla produzione normale) rappresenteranno un incentivo senza dubbio più efficace di quanto possa esserlo il vantaggio di un ristorno suppletivo, dato che questa concessione espressa in percentuale di incassi verrebbe a premiare più i film di forte attrazione spettacolare che quelli meno accetti al grande pubblico, anche se ispirati al desiderio di una superiore dignità tecnica e artistica. È venuto a cadere il sistema del doppio contributo, riproposto con gli articoli 7 ed 8 del disegno di legge governativo, nonostante la cattiva prova già data fra il 1949 e il 1956, che aveva portato all'abbandono di questo sistema.

Semplificato nella sua struttura, il sistema dei « ristorni » (questo è il nome comunemente

usato, anche se ritenuto improprio dai filologi, per definire i contributi basati su percentuali dell'introito, dei quali stiamo parlando) può essere giudicato funzionale nel quadro di una disciplina come quella che stiamo discutendo, per un maggiore automatismo rispetto al « doppio ritorno » che, a parte ogni margine di arbitrio e di favoritismo, lasciava le aziende nell'incertezza per tutto il corso della produzione e quindi riduceva le possibilità di credito, imponendo un dubbio sull'ingresso del film tra il 25 per cento dei favoriti, piuttosto che tra il 75 per cento degli esclusi.

La semplificazione (non più 11,75 da una parte e 17,75 dall'altra) ha avuto un suo prezzo che si può senz'altro giudicare eccessivo. Senza risalire a periodi anteriori, basterà ricordare che il contributo indifferenziato previsto dalla legge del 1956 era del 16 per cento, ridotto nel 1963 al 14 per cento. I film presentati anche solo una volta prima di tale data godranno del suddetto 14 per cento lungo tutta la durata della loro programmazione. Il testo approvato dalla Commissione fissa il nuovo contributo indifferenziato al 13 per cento, che di fronte all'attuale struttura del settore (e sempre considerando per acquisita la scelta delle soluzioni di fondo compiuta dal Governo con la presentazione del presente disegno di legge) appare assolutamente insufficiente. È augurabile che una diversa soluzione possa essere raggiunta in aula, per questo come per altri punti del disegno di legge.

Il disegno di legge governativo e il testo emendato dalla seconda Commissione stabiliscono un contributo aggiuntivo dello 0,25 per cento sull'introito lordo da dividersi in parti uguali a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini italiani. L'innovazione è senz'altro da approvare in via di principio, ma la sua realizzazione suscita qualche dubbio. Gli autori considerati hanno espresso il desiderio di devolvere tale incasso a un fondo previdenziale delle loro categorie, ma è chiaro che il gettito del fondo, se limitato a questo solo cespite, sarebbe manifestamente insufficiente. Bisognerebbe elevare, quanto meno, il « ritorno » per gli autori allo 0,50 per cento, se si vorrà ottenere un risultato sufficiente.

Al di là della questione pratica, c'è poi una serie di interrogativi più generali. Il film costituisce un *unicum* non ripetibile. A dargli forma di opera d'arte, o anche di opera di semplice successo commerciale, contribuiscono tutti i suoi collaboratori e non soltanto quelli contemplati nei disegni di legge e nei

registri della società degli autori. Come negare, ad esempio, che esistano film così strutturati da dovere il loro successo all'attore? Come ignorare che film di grande successo commerciale e di critica, rifatti a distanza di anni con lo stesso soggetto e la stessa sceneggiatura si sono presentati al pubblico e alla critica con caratteristiche irrilevanti? Nel salutare favorevolmente la considerazione accordata ad alcune preminenti categorie di autori nel presente disegno di legge, dobbiamo sottolineare la necessità che in una futura « politica organica » dello spettacolo si affronti concretamente la questione della paternità dello spettacolo cinematografico: una questione che in sede di critica estetica non troverà forse mai la sua esatta e definitiva soluzione, ma che in sede legislativa potrebbe anche essere più razionalmente sistemata.

Ricordiamo, fra l'altro, che l'articolo 28 del disegno di legge accorda facilitazioni ai film realizzati con la partecipazione ai costi di produzione di « autori, registi, attori e lavoratori », mentre l'articolo 9 ammette alla suddivisione dei « premi di qualità » anche gli autori del commento musicale e della fotografia. Le annuali premiazioni dei migliori film della stagione riversano i loro attestati su categorie ancora più vaste di aspiranti alla gloria cinematografica. Non si vuole, con questo, costituire un'insidia alla meschina moneta dello 0,25 per cento riservata agli autori ufficiali e riconosciuti; ma è logico che in avvenire si debba tornare seriamente sull'argomento della paternità di quell'opera complessa che è il film a lungo metraggio, facendo parte adeguata a tutte le categorie responsabili del successo artistico di una produzione e considerando altrettanto seriamente la possibilità di aumentare la disponibilità globale dei mezzi per questo fine.

Il disegno di legge prevede un diverso trattamento per i due tipi classici dei cortometraggi ammessi alla proiezione: il cortometraggio documentario o a soggetto e il cinegiornale. Ai cortometraggi viene riservato un complesso di centoventi « premi di qualità », dei quali ottanta da cinque milioni e mezzo ciascuno, trentadue da sette milioni e otto da dieci milioni. Con queste premesse e con i precedenti che si conoscono, è prevedibile che la produzione dei suddetti cortometraggi rimarrà saldamente ancorata al criterio di non superare il « tetto » dei cinque milioni e mezzo. Sulla « qualità » di una produzione avviata su questi binari è lecito esprimere dubbi; nè si sa bene secondo quali criteri il legislatore possa prevedere la pro-

duzione annuale di centoventi documentari « di qualità », quando per i lungometraggi a soggetto se ne prevedono soltanto ventisei. Da questa constatazione emerge conseguentemente il giudizio che il nome « premi di qualità » nel campo dei cortometraggi sia, più o meno, destinato a rimanere un sinonimo del contributo o ristorno accordato ai lungometraggi a soggetto.

La dotazione dei cinque milioni e mezzo può apparire piuttosto magra per ogni singola unità di questo tipo di produzione, ma diviene addirittura il segno distintivo di una discriminazione favorevole, se si confronta il trattamento usato ai cortometraggi del tipo « documentari », con quello riservato ai cinegiornali. Il Governo ha ritenuto opportuno abolire ogni contributo diretto ai cinegiornali « in considerazione che tale mezzo di informazione è in gran parte superato dalla Televisione ». Se si accetta un argomento di questo genere, sarebbe facile arretrare fino al giudizio di Napoleone che riteneva i giornali inutili perché c'era il *Monitore Ufficiale*; oppure si potrebbe anche decidere di chiudere i cinema e i teatri perché basta la Televisione a portare lo spettacolo a domicilio o nelle sale dei bar. Il giornale televisivo, del quale nessuno contesta la tempestività cronologica e la validità tecnica, è l'espressione di un monopolio di Stato e se c'è una cosa sulla quale non si può in alcun caso riconoscere l'opportunità del monopolio di Stato, questo è il campo della informazione.

A favore dei cinegiornali possono essere citati esattamente gli identici argomenti che sono stati ritenuti validi per l'altro tipo di cortometraggi: in particolare l'addestramento di organizzatori, tecnici e maestranze specializzate per il cinema di più largo respiro e per la stessa Televisione. La ripresa dal vivo, la prontezza e l'immediatezza di lavoro richieste dal cinegiornale sono certamente un collaudo per lo meno altrettanto efficiente di quanto possano esserlo le esperienze compiute nel campo più calligrafico del documentarismo non condizionato dall'urgenza dell'attualità. La validità della ripresa cinematografica documentaria è dimostrata, oltre tutto, dal numero dei lungometraggi di rievocazione storica, per i quali si è fatto largo uso dei vecchi cinegiornali, e dagli inserti tratti da riprese di attualità che vengono spesso utilizzati come materiale di repertorio dai registi di film a lungometraggio e dalla stessa televisione, per le sue ricostruzioni del passato. Il cinegiornale non ha fornito molto materiale alla storia del cinema, ma ha fornito e certamente conti-

nuerà a fornire molto materiale alla storia. Il sacrificio che si vuole imporre al cinegiornale (sia pure sotto la forma di abolizione di un contributo, conservato a tutte le altre forme cinematografiche) e la giustificazione che se ne è data sono uno dei tanti episodi di una costante tendenza a non considerare degna di garanzia la libertà di espressione, comunque manifestata. Il cinegiornale, pur nella modestia dei mezzi di fronte allo strapotere del monopolio televisivo, è l'unico strumento visivo di informazione sfuggito fin qui al conformismo degli apologeti e dei censori. Un provvedimento che lo discrimina da tutte le altre forme di produzione cinematografica e, nel fatto, ne decreta l'asfissia, e una iniziativa decisamente illiberale e come tale dovrà essere giudicata e ricordata.

Il disegno di legge prevede particolari benefici a favore dei film prodotti per la gioventù o « per i ragazzi », secondo la dizione introdotta nel testo della Commissione con significato evidentemente restrittivo in materia di età degli spettatori ai quali i predetti film dovrebbero essere destinati. L'opportunità di un cinema indirizzato ai giovanissimi spettatori è fuori di ogni discussione; è lecito, però, esprimere un fondato scetticismo sulle possibilità pratiche di una iniziativa non fondata su strutture concrete e su favorevoli circostanze ambientali.

Lo spettacolo per i ragazzi è uno dei settori sui quali maggiormente incide il monopolio televisivo, per un complesso di motivi che vanno dalla comodità di tenere il ragazzo in casa, al desiderio di evitare le agglomerazioni di bambini nelle quali le madri di famiglia sospettano spesso il veicolo di malattie infettive. Manca, inoltre, un circuito di sale *ad hoc* (dovrebbero esser tali in una quantità di particolari, e non soltanto in una scritta fuori della porta) e manca, fortunatamente, lo strumento coercitivo che assicura il successo forzoso del cinema per ragazzi in altri paesi cioè la presenza di organizzazioni giovanili di Stato sostituite alle famiglie nel controllo del tempo libero e capaci di portare i ragazzi inquadrati a vedere quello che piace ai dirigenti delle organizzazioni in questione. In assenza di un ambiente tale da favorire il successo quantitativo del film per i giovani, non resta che sperare in un successo qualitativo: cioè esprimere il voto che le facilitazioni accordate al film per i ragazzi valgano, di tanto in tanto, a incoraggiare la produzione di qualche buon lungometraggio artisticamente valido e capace di interessare anche i predestinati accompagnatori dei ragazzi.

Il disegno di legge prevede il « rilancio » dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, con una vasta ingerenza nel settore dei documentari e con un finanziamento complessivo di 4.850.000 lire per promuovere la costituzione di società a partecipazione statale, che operino nel campo del noleggio e dell'esercizio. L'intervento statale nel campo dell'esercizio (preceduto da ben note e non fauste esperienze) dovrebbe servire « sia a rompere la situazione chiusa venutasi a creare in numerose città, sia a curare una sempre maggiore diffusione del film nazionale ». Sono propositi astrattamente nobili e generosi, ma anche la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. In concreto, ci sembra che sull'avvenire di questo nuovo tentativo di intervento statale pesino alcune serie ipoteche: la prima è il pericolo che l'Ente autonomo si trasformi, come è capitato ad altri enti consimili, in un convalescenziario delle sale cinematografiche rimaste a corto di spettatori; la seconda è che il proposito di diffondere il film nazionale in genere, si realizzi in concreto con iniziative assistenziali a favore di film raccomandati per contenuto apologetico, ma disertati dal pubblico delle sale di proiezione condotte con il criterio, forse antiquato, di attirare spettatori, chiudere le gestioni in attivo e non fallire.

Quanto agli interventi previsti nel settore dei documentari, è difficile non temere un rafforzamento di quella tendenza al « trionfalismo » e alla apologia che è sempre stata fatale a tutte le consimili produzioni dei tempi più lontani e meno lontani.

Il disegno di legge comprende altre disposizioni sulle quali non ci intratteniamo perché hanno trovato in sede referente il consenso unanime o quasi unanime della Commissione, ferma restando l'opposizione di principio alla impostazione della legge e la conseguente subordinata ricerca del « male minore » dopo che tale impostazione aveva prevalso. Vorremmo includere fra queste norme degne dell'unanimità anche quella che stabilisce il cosiddetto « contingente antenna », obbligando la R.A.I.-TV. a mettere in onda sulla rete televisiva italiana un minimo di materiale filmato nazionale pari al 50 per cento del quantitativo annuo utilizzato in questo settore. Purtroppo questa innovazione, di notevole importanza, è stata accompagnata da una clausola che obbliga l'ente concessionario delle trasmissioni radiotelevisive ad avvalersi « per la produzione dei propri programmi » degli impianti, attrezzature e personale dell'amministrazione dello Stato o delle società da essa

controllate. Su questa impostazione è lecito sollevare fondati dubbi, perché una sua interpretazione estensiva potrebbe portare addirittura alla esclusione dai programmi televisivi di tutta la produzione cinematografica nazionale, dato il monopolio degli enti di Stato che verrebbe a stabilirsi su tutta la parte riservata alla produzione italiana, fermo restando il diritto di accedere per l'altro 50 per cento alla produzione straniera.

\* \* \*

Per concludere, riassumeremo il nostro pensiero in alcuni punti:

a) il disegno di legge soffre per una impostazione generale non conforme ai principi del trattato di Roma che l'Italia dovrà rendere operante entro il 31 dicembre 1969, insieme agli altri Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea;

b) il disegno di legge appare impostato sul tentativo di un rilancio degli interventi diretti « di gestione » dello Stato nel campo del cinema, nonostante ogni fallimentare risultato delle esperienze precedenti;

c) il disegno di legge governativo conteneva alcuni aspetti positivi (credito; fiducia alle conduzioni associate; considerazione per il film diretto alla gioventù, purtroppo limitata ad un ambito dove questo tipo di produzione non potrà trovare l'alimento degli spettatori) e appaiono positivi anche alcuni risultati raggiunti nel disegno di legge quale è uscito dalla discussione in Commissione (eliminazione del doppio ristorno, contingente antenna per la televisione);

d) la composizione delle numerose commissioni deliberanti o consulenti previste dal disegno di legge non risponde, come si tenta di sostenere, a un criterio di « democratizzazione » del settore, perché manca sulla scena il principale protagonista: il pubblico, il consumatore, l'utente, nel nostro caso lo spettatore; tutt'al più si può parlare di un criterio corporativo di autogestione concordata degli interessi delle categorie con l'ausilio del potere esecutivo;

e) fra le innovazioni negative emerge la discriminazione di fatto attuata a danno dei cinegiornali: e perché un sistema di interventi basato sui contributi dello Stato assume un deliberato aspetto punitivo quando si tolgono i contributi a un settore mantenendoli a tutti gli altri, e per la giustificazione adottata, che il giornale cinematografico sarebbe inutile perché alle informazioni filmate pensa il monopolio televisivo.

Premuta dall'urgenza di non tardare oltre l'approvazione di una disciplina purchessia, data la decadenza di tutte le precedenti disposizioni sparite nel nulla il 31 dicembre scorso, la Camera si trova di fronte, ancora una volta, alla invocazione di uno « stato di necessità » che nasce unicamente dalle carenze, dai contrasti interni e dalle tergiversazioni del potere esecutivo. A situazioni di questo genere non si può rispondere con la passiva accettazione, ma solo con l'invito a procedere al più presto a quei contatti in sede europea, che sono indispensabili per risolvere in modo coerente e definitivo una disciplina organica della cinematografia come industria dello spettacolo nel quadro dei diritti e doveri dei paesi aderenti alla Comunità e dei loro singoli cittadini.

Il carattere di questo disegno di legge, diretto a modificare e stabilire interventi di

carattere economico limitati alla visione dei singoli film, non consente la trattazione nella presente sede del problema della censura cinematografica e della punizione degli illeciti commessi a mezzo della cinematografia. Tuttavia è lecito esprimere fin da ora l'augurio che anche l'aspetto morale della cinematografia non venga trascurato, perché non si dica che lo Stato, prodigo di interventi e di gestioni parastatali in molti settori del cinema, sia propenso al lasciar correre proprio in settori nei quali una precisa delimitazione delle competenze e una approfondita interpretazione delle leggi vigenti si presentano, oggi più che mai, urgenti, doverose e necessarie.

ZINCONE e BOTTA, *Relatori di minoranza.*